



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE UMBRIA**

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: [cru@figc.it](mailto:cru@figc.it)

**NUMERO COMUNICATO 79**

**DATA COMUNICATO 20/01/2021**

**STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

## **Sommario**

COMUNICAZIONI .....	661
Comunicazioni C.R. ....	661
Allegati – Comunicati e Circolari della L.N.D. ....	661
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	662
Comunicazioni S.G.S. ....	667
INCONTRI INFORMATIVI S.G.S. ....	667
INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO .....	668

# COMUNICAZIONI

## Comunicazioni C.R.

### Allegati – Comunicati e Circolari della L.N.D.

Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblicano in allegato, per opportuna conoscenza, i seguenti Comunicati Ufficiali e le seguenti Circolari rilasciati dalla L.N.D..

- **Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 168:** CU n.144/A FIGC - Deroga art. 49, comma 1, lett. c) Lega Nazionale Dilettanti.
- **Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 174:** Convocazione Assemblea Ordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti.
- **Circolare L.N.D. n. 63:** nuove disposizioni in materia di spostamenti da/per l'estero.
- **Circolare L.N.D. n. 64:** procedure regolarizzazione cittadini GBR in Italia.
- **Circolare L.N.D. n. 65:** DECISIONI Tribunale Nazionale Antidoping.
- **Circolare L.N.D. n. 66:** avente ad oggetto "Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate – Approvazione dei Modelli IVA – 770, 730 e CU 2021".

\*\*\*

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE del Comitato Regionale Umbria, composto dall' Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Carlo Orlando, Componenti, nella sua **riunione del 14 Gennaio 2021**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento prot. n. 5245/29 pfi 20-21 MDL/jg del Procuratore Federale Interregionale Avv. Marco di Lello

## NEI CONFRONTI DI:

- Il Sig. Arcangeli Emanuele, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Accademia Calcio Terni;
- La Società A.S.D. Accademia Calcio Terni;
- Il Sig. Marco Ciofini soggetto non tesserato.

per rispondere dei seguenti addebiti:

- Il Sig. Arcangeli Emanuele, *“per la violazione degli artt. 4 co. 1 e 32 co. 1 e 2 del C.G.S., ovvero stante il principio di immedesimazione organica esistente tra esso e la società da egli rappresentata, per aver quest'ultima consentito che, nel corso della stagione sportiva 2019/20 il 9 giugno 2020 il sig. Marco CIOFINI, presentandosi come “il sig. Marco, Responsabile del Settore Giovanile dell'Accademia Calcio”, contattasse dalla propria utenza cellulare la signora Paola CANALI, madre del minore Gianmarco ODDI (anno 2008), all'epoca tesserato per la A.S.D. FOOTBALL CAMPITELLO, invitandola insistentemente ad un colloquio presso la sede della A.S.D. ACCADEMIA CALCIO TERNI per un tesseramento del minore Gianmarco ODDI per quella Società, nella successiva stagione sportiva”;*
- La Società A.S.D. Accademia Calcio Terni, *“a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 co. 1 del C.G.S., per quanto ascritto e contestato al proprio Presidente sopracitato Sig. Emanuele ARCANGELI, e altresì a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, co. 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal Sig. Marco CIOFINI, soggetto svolgente attività nell'interesse della A.S.D. ACCADEMIA CALCIO TERNI, seppur non tesserato, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del C.G.S.”;*
- Il Sig. Ciofini Marco *“per la violazione degli artt. 4 co. 1 e 32 co. 1 e 2 del C.G.S. vigente “ratione temporis”, per aver il 9 giugno 2020 contattato dalla propria utenza cellulare la signora Paola CANALI, madre del minore Gianmarco ODDI (anno 2008), all'epoca tesserato per la A.S.D. FOOTBALL CAMPITELLO, presentandosi come “il sig. Marco, Responsabile del Settore Giovanile dell'Accademia Calcio”, invitandola insistentemente ad un colloquio presso la sede della A.S.D. ACCADEMIA CALCIO TERNI per un tesseramento del minore Gianmarco ODDI per quella Società, nella successiva stagione sportiva”.*

## FATTO

Con il provvedimento in epigrafe, comunicato alle parti in data 30.10.2020, il procuratore Federale Interregionale Avv. Marco Di Lello, a conclusione delle indagini svolte, ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Arcangeli Emanuele, il Sig. Ciofini Marco e la A.S.D. Accademia Calcio Terni per rispondere degli addebiti suindicati.

All'udienza di trattazione fissata per il giorno del 14.01.2021 erano presenti: l'Avv. Adriano Simonetti in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.; l'incolpato il Sig. Arcangeli Emanuele, anche per la A.S.D. Accademia Calcio Terni, rappresentati dall'avv. Giuseppe Calò per entrambi; non compariva il Sig. Ciofini Marco né alcuno compariva in sua rappresentanza.

Le parti, all'esito della discussione, come da separato verbale così concludevano:

- il rappresentante della Procura Federale della FIGC concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati, con la applicazione delle seguenti sanzioni:
  - quattro mesi di inibizione a Arcangeli Emanuele e Ciofini Marco;
  - 1.000,00 euro di ammenda a carico della Società.
- il difensore dell'incolpato Arcangeli Emanuele e della Società concludeva per il proscioglimento dei suoi assistiti.

Il Tribunale Federale Territoriale all'esito della discussione emette il dispositivo con il quale: *dichiara la responsabilità del Ciofini Marco ed applica nei suoi confronti la sanzione di 4 mesi di inibizione. Proscioglie l'Arcangeli Emanuele nonché la A.S.D. Accademia Calcio Terni. Riserva nei termini il deposito della motivazione.*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto il deferimento, sentite le parti, esaminati gli atti e ritenuta la propria competenza, il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue.

Esaminati tutti gli atti istruttori del procedimento, questo Tribunale ritiene non dimostrato che i fatti accaduti per comportamenti posti in essere esclusivamente dal soggetto non tesserato Ciofini Marco, il quale ha ammesso di aver contattato telefonicamente la mamma del minore Gianmarco Oddi, siano imputabili anche al Presidente della A.S.D. Arcangeli Emanuele ed alla stessa Società. Anzi, a tal riguardo, è lo stesso Ciofini ad aver escluso la circostanza che non ha trovato fattivo, puntuale ed univoco riscontro neppure nelle altre audizioni.

Ed invero, nessun comportamento contrario alle norme direttamente posto in essere dal Sig. Arcangeli è emerso nella fattispecie così che si impone il proscioglimento suo e, conseguentemente, della Società.

L'entità della inibizione di mesi 4 richiesta dalla Procura Federale nei confronti dell'incolpato Ciofini Marco risulta del tutto congrua ed in linea con i fatti accaduti in relazione al comportamento da questi posto in essere.

## PQM

Il Tribunale Federale Territoriale a scioglimento della riserva assunta all'esito della discussione dichiara la responsabilità del Ciofini Marco ed applica nei suoi confronti la sanzione di 4 mesi di inibizione. Proscioglie l'Arcangeli Emanuele nonché la A.S.D. Accademia Calcio Terni.

\*\*\*

nel deferimento prot. n. 5743/32 pfi 20-21 MDL/jg del Procuratore Federale Interregionale Avv. Marco di Lello

NEI CONFRONTI DI:

- Il Sig. Trippolini Romano, all'epoca dei fatti Presidente della società Fratticiola Selvatica;
- La Società Fratticiola Selvatica;

per rispondere dei seguenti addebiti:

- Il Sig. Trippolini Romano, *“per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 5 co. 1, all’art. 39, co. 3 del C.G.S., e all’art. 62, co. 1 e 2 delle NOIF, nella circostanza presente sul terreno di gioco in qualità di dirigente accompagnatore, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, rendendosi a sua volta protagonista di uno sgambetto ai danni di un calciatore della squadra avversaria, e contribuendo in tal modo ad alimentare l’animosità dei contendenti”*;
- La Società Fratticiola Selvatica, *“per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, co. 1 del CGS, alla quale apparteneva il soggetto sopra indicato al momento della commissione dei fatti, nonché la responsabilità concorrente in relazione all’art. 28, co.5, del C.G.S. per cori discriminatori dei propri sostenitori e per il comportamento del proprio Dirigente”*.

**FATTO**

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il procuratore Federale Interregionale Avv. Marco Di Lello ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Trippolini Romano e la Società Fratticiola Selvatica per rispondere degli addebiti suindicati.

Il procedimento in oggetto trae origine dalla trasmissione degli atti, in data 9.03.2020, da parte del Comitato Regionale Umbria alla Procura Federale della F.I.G.C. di Roma, a seguito di segnalazione del 3.03.2020 inviata dalla Società S.S.D. Parlesca.

Successivamente in data 14.07.2020 la Procura Federale di Roma, a seguito degli accertamenti in merito alla condotta posta in essere dal Touray Sarjo in occasione della gara Fratticiola Selvatica - Parlesca del 9.2.2020 valevole per il Campionato di Seconda Categoria del C.R. Umbria iscriveva il procedimento nel registro dei procedimenti della Procura Federale al n. 32pfi20-21.

La Procura nella fase di indagini procedeva all’audizione dei soggetti coinvolti nella vicenda: in data 23.07.2020 veniva ascoltato il Sig. Sarjo Touray, calciatore della S.S.D. Parlesca; in data 28.07.2020 veniva ascoltato il Sig. Rosini Luigi, presidente della S.S.D. Parlesca; in data 07.08.2020 veniva ascoltato il Sig. Trippolini Romano, presidente del Fratticiola S.; ed infine in data 01.09.2020 veniva ascoltato il Sig. Vitali Riccardo, arbitro della Sez. di Perugia.

A conclusione delle predette indagini, in data 21.09.2020, veniva esercitata l’azione disciplinare ed emesso il deferimento in data 10.11.2020 ad opera del Procuratore Federale della FIGC con richiesta a codesto Tribunale Federale Territoriale di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare in relazione al quale è stata esercitata l’azione disciplinare. All’udienza di trattazione fissata per il giorno del 14.01.2021 erano presenti: l’Avv. Adriano Simonetti in rappresentanza della Procura Federale della FIGC.; gli incolpati il Sig. Trippolini Romano, anche per la Società Fratticiola, rappresentati dall’avv. David Cerrini per entrambi;

Le parti, all'esito della discussione, come da separato verbale così concludevano:

- il rappresentante della Procura Federale della FIGC concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati, con la applicazione delle seguenti sanzioni:
  - quattro mesi di inibizione al Trippolini;
  - 1.000,00 euro di ammenda a carico della Società.
- il difensore degli incolpati preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del procedimento per decorrenza dei termini di cui all'art. 119 CGS e, nel merito, per il proscioglimento della Società, mentre per il Trippolini la riduzione della sanzioni ex art. 15 comma 1 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale all'esito della discussione emette il dispositivo con il quale: *dichiara l'estinzione del procedimento disciplinare a carico di tutti gli incolpati per intervenuta decadenza dell'azione disciplinare. Riserva per il deposito della motivazione nei termini di rito.*

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Visto il deferimento, sentite le parti, esaminati gli atti e ritenuta la propria competenza, il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue.

La vicenda oggetto del presente procedimento vista l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa degli incolpati, impone a questo Tribunale, prima di entrare nel merito, l'accertamento della fondatezza o meno della predetta eccezione e quindi una decisione circa la decadenza dell'azione disciplinare per la violazione dei termini indicati all'art. 119 comma 3 e comma 4 del CGS., unitamente alla perentorietà o ordinatorietà di detti termini.

Come noto, i termini ordinatori si differenziano dai termini perentori, perché questi ultimi, a differenza dei primi, sono stabiliti dalla legge a pena di decadenza, nel senso che il decorso del tempo preclude o pone fine all'esercizio di un potere (o facoltà), determinando così l'inefficacia e/o estinzione e/o decadenza del suo esercizio oltre un certo periodo di tempo.

Altra sostanziale differenza tra termini perentori e termini ordinatori risiede nella prorogabilità o meno di questi: i termini perentori non possono in alcun caso essere abbreviati o prorogati nemmeno su accordo tra le parti (art. 153 c.p.c.); mentre ai termini ordinatori è consentito la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però prima della scadenza (art. 154 c.p.c.) (Cfr. Cass.S.U. n. 20604/2008).

Ciò posto l'art. 44 comma 6 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, applicabile alla fattispecie da scrutinare, stabilisce a chiare note che: *"tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori"*, differentemente dal previgente codice di Giustizia sportiva.

Ecco allora che i termini previsti sia all'art. 119 comma 3 del CGS secondo il quale *"la notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa"* e sia quello del comma 4 dello stesso articolo del CGS secondo il quale *"la durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante"* sono da considerarsi inequivocabilmente perentori, visto che non è diversamente disposto.

Se così è il termine di 30 giorni per l'iscrizione della notizia nel registro previsto all'art. 119 comma 3 CGS risulta violato, atteso che la Procura Federale a seguito della notifica del 9.03.2020 inoltrata dal Comitato Regionale Umbria, considerando anche il periodo di sospensione straordinaria per emergenza sanitaria Covid-19 nel periodo ricompreso tra il 9.03.2020 e l'11.05.2020, procedeva all'iscrizione della notizia dell'illecito soltanto in data 14.07.2020, dunque ben dopo 30 giorni dalla ricezione e conoscenza dell'illecito stesso.

A ciò si aggiunga che anche i termini perentori di durata delle indagini previsti all'art 119 comma 4 CGS, per l'effetto a catena, sono da considerarsi violati, in quanto la notizia dell'illecito doveva essere iscritta entro e non oltre il 10.06.2020, mentre le indagini ex art. 119 comma 4 CGS dovevano concludersi entro e non oltre il 9.09.2020 e non il 21.09.2020 data quest'ultima in cui veniva comunicata la conclusione delle indagini da parte della Procura Federale.

Alla luce di quanto sopra l'eccezione preliminare è fondata e merita accoglimento essendo precluso ogni accertamento nel merito dei fatti circa la commissione o meno dell'illecito segnalato, si impone quindi l'adozione di una dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare a carico di tutti gli incolpati per decadenza dei termini ex art. 119 CGS dell'azione disciplinare, atteso che l'inammissibilità del procedimento disciplinare assorbe ogni altra questione, anche di merito.

#### **PQM**

Il Tribunale Federale Territoriale a scioglimento della riserva assunta all'esito della discussione dichiara l'estinzione del procedimento disciplinare a carico di tutti gli incolpati per intervenuta decadenza dell'azione disciplinare.

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini Componente

Comm. Carlo Orlando Componente

# Comunicazioni S.G.S.

## INCONTRI INFORMATIVI S.G.S.

Si informano le Spett.li Società che, come riportato con C.U. n. 74 del 09/01/2021, la data dell'incontro informativo "Regolamento di Gioco" era in fase di definizione.

Ad integrazione della suddetta comunicazione, di seguito si rendono noti i relativi link di accesso alla riunione:

- Workshop Regolamento di gioco
  - Tema: Attività di Base: La circolare n°1 – regolamenti di gioco
  - Data: 28 gennaio 2021 - ore 18:00
  - Relatori: Prof. Luigi Abenante – Prof. Emanuele Rossi
  - Link riunione:

<https://figc.webex.com/figc/j.php?MTID=mbf0b854ad3c0e86086f787dc9752021e>

- Numero riunione: 174 725 0109
- Password: SgsUmbria

"

\*\*\*

## **INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO**

**Società:** A.S.D. JUNIOR CARPINE MAGIONE

**Tema incontro:** Stile Di vita

**Titolo:** Approccio masso fisio terapico nella prevenzione dei traumi sportivi

**Data incontro:** 25/01/2021 - ore 18.15

**Relatore:** Prof. RICCARDO ANNIBALDI

**Soggetti Coinvolti:** Allenatori, Atleti, Dirigenti, Genitori

**Link Accesso:** <https://teams.microsoft.com/join/1lauxmob90oa>

\*\*\*\*\*

**PUBBLICATO IN PERUGIA IL 20 GENNAIO 2021.**

Il Segretario  
Valerio Branda

Il Presidente  
Luigi Repace